

## **Tribunale di Genova, sentenza 1929, del 16-06-2015**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, A.B. proponeva opposizione al decreto n. 1927/13 con cui il Tribunale di Genova gli ingiungeva di pagare al Condominio di corso (...) di Genova Euro 10.698 per saldo del consuntivo 2011/2012 e prime due rate del preventivo 2012/2013 approvati nel corso dell'assemblea ordinaria tenutasi in data 25/2/2013. L'opponente ha contestato sia la mancata corrispondenza tra l'importo del credito e la documentazione allegata al ricorso, sia la ricomprensione, in tutto o in parte, nel credito monitoriamente ingiunto, delle spese inerenti la sostituzione della caldaia, deliberate dalla medesima assemblea del 25/2/2013 e formanti oggetto di un separato decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (Euro 13.432,55).

Il Condominio, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, i cui presupposti sarebbero rimasti privi di riscontro probatorio.

In sede di memorie ex art. 183 c.p.c. ribadiva la natura meramente dilatoria dell'opposizione e, in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte opponente. Tanto premesso, va in primo luogo precisato che, come ben noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo resta invariata la posizione sostanziale delle parti, per cui la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, creditore che soggiace a tutti gli oneri probatori su O lui gravanti in un ordinario giudizio di cognizione e deve quindi provare i fatti costitutivi del suo credito. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, incombe sull'amministratore del condominio la prova del credito tramite i necessari documenti, in caso di contestazione (Cass. 7569/1994). Contestazione che nella specie discende dagli stessi motivi di opposizione, prima sinteticamente enunciati.

A fronte della contestazione dell'opponente, il Condominio avrebbe dovuto in primo luogo produrre il verbale della delibera assembleare impugnata, recante, a suo dire, l'approvazione del consuntivo 2011/2012 e del preventivo 2012/2013 nonché dei corrispondenti riparti (questi, ma solo questi, versati in atti) in cui trovasi indicato il debito dell'opponente e le diverse causali dello stesso. Produzione che avrebbe altresì forse consentito di spiegare la differenza esistente tra l'ammontare del credito come risultante dai riparti (Euro 10.358) e la diversa quantità monitoriamente ingiunta (Euro 10.698).

Viceversa il Condominio non ha prodotto il fascicolo della fase monitoria (sulla necessità di tale produzione, perché il giudice possa tenerne conto ai fini della decisione, v. Cass. 8955/2006 e Cass. 17603/2013) e neppure il suindicato verbale, in allegato alla sua comparsa di costituzione o alle due memorie ex art. 183 c.p.c. (e neppure nel corso delle varie udienze). Non ha conseguentemente dimostrato il suo credito.

L'opposizione va dunque accolta ed il decreto va revocato, con condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite, giusta la liquidazione operata in dispositivo (con la riduzione del 50% per la semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria e la fase decisionale).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione di A.B., revoca il decreto ingiuntivo n. 1927/13 del Tribunale di Genova;

condanna il Condominio opposto alla rifusione delle spese di lite in favore di A.B., spese che liquida in Euro 807,50 per compenso, oltre 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Genova il 10 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2015.

Sentenza prelevata da: [www.condominioweb.com](http://www.condominioweb.com)